



OGGETTO: Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (art. 16 l. 56/87 e art. 35 d. lgs. 165/01 – Revoca delle precedenti Delibere di Giunta n. 1346/03, 619/04 e 1654/10 e approvazione delle nuove linee guida regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta della Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. Di revocare le Delibere di Giunta n. 1346/03, 619/04 e 1654/10 in materia di avviamento a selezione presso gli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 16 L.56/87 e dell'art. 35 del D.Lgs 165/01;
2. Di approvare le linee di indirizzo operativo per l'applicazione di azioni procedurali omogenee presso tutti i Centri per l'Impiego della Regione Marche, in relazione agli avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, così come riportato nel documento allegato al presente atto (Allegato "A"), del quale costituisce parte sostanziale ed integrante;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
~~(Deborah Giraldi)~~
Mauro Galea

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
~~(Luca Ceriscioli)~~
Luca Ceriscioli

[Signature]



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 56/87 - "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro";
- DPCM 27/12/1988 - "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione";
- DPR 487/94 - "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli agenti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59 con il quale sono stati trasferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per l'impiego e sono stati attribuiti ai nuovi "Centri per l'Impiego" importanti competenze per favorire l'occupazione;
- D.Lgs 165/01 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 - "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali - "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Legge 06/11/2012 n. 190 recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii
- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- L. 56/14 "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni";
- D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- L.R. n° 38/98 ad oggetto "Assetto delle funzioni tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro" con la quale la Regione Marche ha delegato alle



Province le funzioni amministrative in materia di affidando loro il compito di costituire ed organizzare i "Centri per l'Impiego" per l'erogazione dei servizi definiti dalla stessa legge;

- L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
- LR 13/15 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";
- DGR n. 1346 del 13/10/2003 ad oggetto: D. Lgs. 297/2002 recante disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. n. 181/2000: approvazione disposizioni relative all'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni ex art. 16 L. 56/87;
- DGR n. 619 del 08/06/2004 ad oggetto: Integrazione alle disposizioni regionali sulla gestione del collocamento approvate con DGR n.1121 del 5/08/2003 e n. 1346 del 13/10/2003;
- DGR n. 1654 del 22/11/2010: Disciplina del diritto di precedenza nelle assunzioni della Pubblica Amministrazione;
- DGR n. 779 del 10/07/2017 ad oggetto: Approvazione degli indirizzi regionali per l'attuazione del D. Lgs. n. 150 del 15 settembre 2015, così come modificato e integrato dal D. lgs. 185 del 24 settembre 2016, contenente la disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive. Revoca della DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto: "Approvazione linee guida regionali per l'attuazione del D. Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche";
- DGR n. 1158 del 9/10/2017 ad oggetto: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- DGR n. 636 del 14/05/2018: L. 205/2017 commi 793 e seguenti - Trasferimento alla Regione Marche dei dipendenti provinciali a tempo indeterminato e determinato in servizio presso i Centri per l'impiego degli enti province;
- Decreto del Dirigente della PF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n. 265 del 17 luglio 2017 ad oggetto: Approvazione del documento recante: Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del D. Lgs n. 150/15 e s.m.i.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

A seguito del trasferimento delle funzioni operato con Legge 56/2014, la Regione Marche ha assunto, a far data dal 1° aprile 2016 il coordinamento funzionale dei servizi per l'Impiego e delle attività svolte dai Centri per l'Impiego.



La Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018”, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i Centri per l’Impiego, ha disposto il trasferimento giuridico alla Regione anche del personale dipendente dalle Province, assegnato ai Centri Impiego entro la data del 30 giugno 2018 (art. 1, commi da 793 a 800). Tale trasferimento nella nostra Regione è avvenuto con decorrenza dal 01/05/2018.

Con successiva Delibera di Giunta (DGR n. 636 del 14/05/2018) la Regione Marche ha ultimato la fase di transizione acquisendo nei propri organici i dipendenti provinciali a tempo indeterminato e determinato in servizio presso i citati Centri.

Tra i procedimenti in capo ai Centri per l’Impiego è di particolare importanza il procedimento che dispone gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai requisiti generali previsti per l’assunzione nel pubblico impiego, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, del successivo DPCM 27/12/1988 e della Delibera Regionale 1346/03 e s.m.i.. Sulla questione interviene anche il D.Lgs. 165/2001, il quale all’art. 35 comma 1, lett. B recita: “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

Relativamente alle modalità di assunzione presso gli EEPP, il citato art. 35 del D.Lgs 165/01, distingue chiaramente 2 tipologie di accesso: quello mediante procedure concorsuali selettive (comma 1 lett. A) e quello attraverso l’avviamento degli iscritti alle liste di collocamento (comma 1 lett. B).

A tal riguardo, si precisa che secondo quanto previsto dalle tabelle di comparazione della contrattazione nazionale di settore (CCNL 31/3/1999 per Regioni ed Enti locali e DPR 220/01 per il settore sanità), l’accesso alla categoria “B” è da riferirsi al livello B iniziale corrispondente all’ex 4° livello giuridico. La progressione economica è una progressione interna che avviene in momenti successivi all’assunzione, incrementando il livello giuridico iniziale. Ne consegue che non è possibile ricorrere alla modalità di reclutamento in oggetto, per l’assunzione di personale corrispondente all’ex 5° livello giuridico corrispondente alla categoria “B3” per Regioni ed Enti locali e “BS” per la Sanità, per le quali l’Ente dovrà necessariamente ricorrere alle modalità previste dall’art. 35 comma 1, lett. A) del citato D.Lgs 165/01 (prove selettive e procedure concorsuali).

Agli avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni non possono partecipare lavoratori che abbiano contratto condanne penali che comportano l’interdizione (temporanea o perpetua) dai pubblici uffici.

Sull’argomento, le procedure in uso presso le precedenti Amministrazioni Provinciali, pur poggiando su una normativa nazionale, non appaiono totalmente sovrapponibili. Inoltre, le deliberazioni regionali intervenute in materia specifica si sono nel tempo replicate per far fronte alle modificazioni intervenute attraverso le riforme del mercato del lavoro degli ultimi 15 anni.



Per le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'importanza dell'argomento in questione, si ritiene di dover adottare delle linee di indirizzo operativo, in tema di avviamento a selezione presso gli Enti pubblici, per l'applicazione di azioni procedurali omogenee presso tutti i Centri per l'Impiego della Regione Marche.

La procedura di avviamento a selezione viene avviata con la richiesta dell'Ente che ha necessità di coprire il posto messo a selezione. L'Ente pubblico, in base all'ambito territoriale di competenza, inoltra, al Centro Impiego o al Servizio regionale del lavoro, la richiesta di reperimento del personale per profili non concorsuali (profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità - art 35 DLgs. 165/01).

Successivamente il Centro per l'Impiego o il Servizio regionale a seconda della competenza territoriale, emette un avviso pubblico, approvato formalmente con Decreto del Dirigente di PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego), a cui viene data pubblicità tramite i canali informativi a disposizione degli uffici e consultabile nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>.

All'avviso pubblico si partecipa utilizzando apposita domanda di partecipazione alla selezione pubblica, che i richiedenti possono compilare e presentare agli Uffici il giorno della selezione.

Le dichiarazioni contenute in detto modello valgono come autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e vengono rilasciate con la consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.

Sulla base delle domande di partecipazione idonee e sul valore dell'ISEE presentato, viene formulata una graduatoria per ogni CPI di riferimento.

Per i soli avviamenti a selezione di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una valenza sovra comunale e coinvolga Comuni afferenti a più Centri per l'Impiego (Es. Assunzioni presso ASUR) la competenza procedurale ricade in capo al Servizio regionale del lavoro. Tale Servizio, alla luce delle intervenute modifiche disposte dalla normativa sopra richiamata è oggi da intendere il Servizio Regionale di Coordinamento dei Centri per l'impiego, il quale subentra alla competenza su base provinciale prevista dalla normativa ante L. Del Rio.

Inoltre, la Regione Marche sulla base dell'art.11 del D. Lgs 150/2015, ha assunto le competenze dei Centri per l'Impiego anche in merito alle procedure di avvio a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 e ss.mm.ii.

Per gli avviamenti di che trattasi, il riferimento alla qualifica è da intendersi quella di cui alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17.



Resta fermo che, nei casi in cui l'Ente assumente richieda una specifica professionalità (compatibile con la normativa in questione), il riferimento ufficiale deve sempre essere alla classificazione ISTAT delle Professioni 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili). Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbono essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedono una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore.

Nei casi di richieste di professionalità generiche (qualifiche a basso contenuto professionale) il riferimento dovrà essere al 1° Digit ("Codice 8 - "Professioni non qualificate").

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "qualifica" può avvenire fino al giorno antecedente la presentazione della domanda di partecipazione a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

CONSIDERATO

Che per gli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di lavoro, le DGR precedenti in tema di avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87, sono oggi da aggiornare al fine di fornire linee di indirizzo operativo coerenti con la normativa vigente;

VISTA pertanto la necessità di approvare le nuove linee operative ed i modelli in esse contenuti;

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Paolo Carloni*)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. del servizio attività produttive, lavoro e istruzione.

IL DIRIGENTE

(*Graziella Gattafoni*)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, e in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(*Massimo Giullmondi*)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 7 di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Girata*)

7



ALLEGATO "A" ALLA D.G.R. N. 894 / - 2 LUG. 2018

Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (art. 16 l. 56/87 e art. 35 d. lgs. 165/01 – Linee guida regionali.

1. Definizioni

- a) Utente: ai fini della presente deliberazione per utente si intende la persona con o senza stato di disoccupazione attiva, inserito nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego;
- b) Pubblica Amministrazione: l'insieme degli Enti Pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato, come individuati dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01;
- c) Centri per l'Impiego: strutture operative regionali, istituite per la gestione del mercato del lavoro, per quanto di competenza della Regione Marche;
- d) Avviso pubblico: pubblicizzazione delle caratteristiche dell'opportunità di lavoro basata sulla richiesta inoltrata dall'ente ed esplicitazione delle regole di partecipazione;
- e) Graduatoria: graduatoria di lavoratori che hanno espressamente aderito all'avviso pubblico mediante apposita domanda con la quale dichiarano il possesso dei requisiti e l'inserimento in anagrafica presso il Centro per l'Impiego competente. Le graduatorie sono basate sul criterio unico dell'ISEE e sono ordinate secondo un criterio crescente, con l'attribuzione di un punteggio più basso agli Isee con importo minore (posizione più favorevole in ordine alle posizioni utili ai fini dell'avviamento);
- f) Qualifica: professionalità, preparazione o la qualificazione come da D.P.C.M. 27 dicembre 1988, ricondotte alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17.

2. Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione

2.1 – Richiesta

Il procedimento inizia con la richiesta da parte dell'Ente pubblico assumente il quale inoltra, al Centro per l'Impiego di riferimento, la richiesta di reperimento del personale per profili non concorsuali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità previsti dall'art. 35 co 1 lett b) del D.Lgs. 165/01.

Riguardo la competenza procedurale:

Tempo determinato – per gli avviamenti a tempo determinato, la procedura viene attivata dal CPI territorialmente competente rispetto alla sede di lavoro proposta dall'Ente.

Tempo Indeterminato - nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una valenza sovra comunale, che coinvolga Comuni afferenti più Centri per l'Impiego (Es. Assunzioni presso ASUR) la competenza procedurale ricade in capo al Servizio regionale del lavoro.



Per le richieste di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato per attività stagionale dovrà altresì essere indicato:

- l'eventuale elenco dei soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'articolo 36 – comma 2 del D. Lgs. 165/2001
- le riserve di legge se ed in quanto previste ed applicabili

Il Centro per l'impiego verifica i requisiti della richiesta prevedendo eventuali interlocuzioni con l'Ente richiedente al fine di una corretta predisposizione dell'avviso pubblico con particolare riguardo ad abilitazioni specifiche, professionalità o mansioni richieste.

2.2 – Avviso pubblico

L'Avviso dovrà riportare, in maniera puntuale, tutti i requisiti richiesti nonché le specifiche relative a: qualifiche, mansioni, ruolo, posizione economica, tipologia contrattuale, orario e sede di lavoro. Dovranno inoltre essere espressamente riportate le informazioni relative alle modalità e contenuti su cui verterà la prova teorico-pratica che l'Ente Pubblico richiedente andrà a svolgere.

Per gli avvisi relativi ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato stagionale dovrà essere riportata la seguente frase: *“hanno diritto di precedenza quei lavoratori che ai sensi dell'art. 24 del D. lgs n. 81/15 hanno espresso per iscritto la volontà al datore di lavoro di esercitare tale diritto”*

L'Avviso sarà adottato formalmente con atto del Dirigente del Servizio e sarà pubblicizzato tramite i canali informativi a disposizione degli uffici e consultabile nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>.

2.3 – Adesione degli utenti

Possono partecipare agli avviamenti a selezione, nei modi e nei termini previsti dall'avviso, tutti coloro che risultino inseriti nell'elenco anagrafico di uno dei 13 CPI regionali, in data antecedente la richiesta dell'ente.

Fermo restando il requisito dell'inserimento in elenco anagrafico antecedente la richiesta dell'ente:

- per gli avviamenti a TD, possono partecipare soltanto persone prive di lavoro, inserite nell'elenco del CPI che evade la richiesta. Gli utenti di altri CPI che intendano aderire all'opportunità di lavoro devono presentarsi presso il CPI che ha pubblicato l'avviso. Gli stessi, saranno inseriti in apposita sezione della graduatoria che opererà in subordine.
- per gli avviamenti a tempo indeterminato, possono partecipare anche coloro che non siano privi di lavoro ma in subordine rispetto i candidati che non abbiano un'occupazione. Nel caso in cui l'Ente richiedente abbia esplicitato, già nella richiesta, i nominativi dei titolari del diritto di precedenza, gli stessi verranno inseriti in graduatoria con priorità sia rispetto i privi di lavoro, sia rispetto gli utenti occupati. In presenza di più nominativi con diritto di precedenza, le persone prive di lavoro precedono in graduatoria gli occupati.

Sono escluse dalla procedura di avviamento a selezione le persone inserite in elenco anagrafico di CPI esterni alla Regione Marche o comunque non attive nell'anagrafica di uno dei CPI regionali.



All'atto della ricezione della domanda di partecipazione, e comunque prima dell'inserimento in graduatoria, i CPI effettuano i controlli amministrativi sulla Certificazione ISEE in corso di validità ed effettuano le seguenti verifiche e aggiornamenti su Job Agency:

- inserimento in elenco anagrafico antecedente la richiesta dell'Ente;
- correttezza dei dati anagrafici attraverso interlocuzioni con l'ufficio anagrafe dei Comuni interessati;
- situazione occupazionale;
- registrazione/aggiornamento della qualifica (Rif. punto 1lett. F del presente documento)
- altri eventuali requisiti previsti dalla richiesta dell'ente e riportati nell'avviso pubblico
- assenza delle condizioni che determinano la temporanea inibizione alla partecipazione ad avvisi per assunzioni presso EEPP secondo quanto più sotto specificato (rinuncia del posto di lavoro, mancata presentazione a selezione o dimissioni in costanza di rapporto di lavoro).

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, valgono come autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e vengono rilasciate con la consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.

Fatti salvi i controlli minimali sulla correttezza della domanda e sullo stato di famiglia delle persone in posizione utile, si precisa che è comunque riservato all'Ente assumente di provvedere all'accertamento di titoli e di requisiti nei modi di legge (Rif. DPCM 27/12/1988 art. 3 comma 6).

2.4 – Redazione della graduatoria

Sulla base delle domande di partecipazione idonee e sul valore dell'ISEE presentato, viene formulata una graduatoria per ogni CPI di riferimento.

La graduatoria per l'avviamento a selezione, conseguente all'Avviso Pubblico, sarà stilata sulla base del punteggio di ciascun lavoratore, la cui candidatura sia risultata ammissibile. Unico parametro di riferimento per la redazione della graduatoria è il reddito del nucleo familiare (reddito ISEE).

Ai partecipanti viene assegnato un punteggio iniziale pari 100 punti. A tale punteggio si somma un punto per ogni € 1.000 di reddito, con arrotondamento ai centesimi (Es. un dato ISEE pari a 17.345,00 € è pari a 17,34 punti) fino ad un massimo di 75 punti. Nel caso che non sia disponibile il reddito ISEE si aggiungono 75 punti.

La graduatoria ha le seguenti caratteristiche:

- è ordinata secondo criteri di priorità per chi ha punteggio minore con priorità per i titolari del diritto di precedenza di cui all'articolo 36 - comma 2 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 9 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 75/2017;
- a parità di punteggio viene avviata la persona più anziana;
- ha validità di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione dell'atto tramite Decreto dirigenziale;
- Avviamenti a selezione per TD – il CPI che evade la richiesta, redige la graduatoria dando priorità ai lavoratori inseriti ai lavoratori inseriti nelle propria anagrafe e posizionando in subordine gli utenti esterni provenienti da altri CPI regionali
- Avviamenti a TI – Il Servizio Regionale redige una graduatoria unica regionale, integrando le graduatorie provenienti dai singoli CPI. Gli utenti occupati saranno posizionati in subordine.



REGIONE MARCHE

Fermo restando il requisito del reddito da considerare come sopra individuato, il candidato che intenda partecipare all'avviamento a selezione, ha la possibilità di aggiornare la propria situazione economica, presentando una nuova dichiarazione ISEE (ISEE Corrente). Sarà onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'Impiego con il dato ISEE necessario all'aggiornamento della propria situazione. Tale facoltà non è contemplata in data successiva alla evasione della richiesta. Tutti i requisiti, infatti, vengono congelati al momento della presentazione della domanda di partecipazione (evasione).

La graduatoria, nonché l'elenco degli esclusi, viene adottata con atto formale a firma del Dirigente del Servizio.

Nei casi di graduatoria unica integrata regionale, la stessa sarà approvata con atto a firma del Dirigente del Servizio ed avrà come Responsabile di procedimento, il Responsabile del coordinamento delle attività dei CPI. In tali casi i Responsabili dei CPI valideranno, mediante apposita nota firmata, contrassegnata con ID (documento interno paleo), le graduatorie locali, generate dal sistema informativo Job Agency e opportunamente bloccate dallo stesso alla data della validazione. Nella citata nota dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- N. della richiesta (Job Agency: GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco delle richieste dagli Enti che soddisfano i criteri di ricerca)
- Ente richiedente
- Data della richiesta
- N. dei soggetti presenti in graduatoria.

Solo dopo la ricezione di tutte le citate note, il Servizio provvederà a scaricare dal sistema informativo le graduatorie locali per la successiva integrazione.

La graduatoria (sia essa locale, che unica integrata) sarà pubblicata per dieci giorni presso i Centri per l'Impiego regionali e sul sito regionale al seguente Link: : <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>. Inoltre, attraverso l'applicativo "OpenAct" Il decreto, unitamente alle graduatorie allegate, sarà pubblicato, per estratto, sul BURM.

Contro le graduatorie adottate dai servizi competenti, come pure nei confronti delle graduatorie uniche integrate adottate dal Servizio Regionale, è ammesso ricorso in sede giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, i candidati, utilmente valutati e secondo l'ordine di punteggio, saranno avviati a selezione, in numero pari per le chiamate a Tempo Determinato e in numero doppio per le chiamate a tempo Indeterminato.

Per la comunicazione si userà apposita nota che dovrà contenere utili elementi (Cellulare, mail, indirizzo, ecc) per la convocazione, da parte dell'Ente assumente.

Nel caso in cui nessuno dei candidati avviati risulti idoneo, si provvederà a nuova comunicazione con le modalità di cui sopra, fino a completamento della procedura;

Entro venti giorni dalla comunicazione l'ente deve effettuare la selezione. Entro quindici giorni dalla selezione deve comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione. Nel caso in cui non venissero rispettati i termini di cui sopra il Centro per l'impiego provvede a sollecitare l'ente.



La graduatoria ha validità di tre mesi dalla data della sua pubblicazione ed è utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. All'utente che richiede di partecipare a più avviamenti in uno stesso giorno verrà contestualmente richiesta la formalizzazione di una lista di priorità sulla base della quale sarà avviato.

3 . Disposizioni particolari riferite all'avviamento a selezione

- A. Nei casi in cui le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro o si dimettano in costanza di rapporto regolarmente avviato, non potranno partecipare alle chiamate a selezione ex art. 16 L. 56/87, per tre mesi. Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori con diritto di precedenza di all'articolo 36 – comma 2 del D. Lgs. così come modificato dall'art. 9 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 75/2017 limitatamente alle chiamate dell'ente presso il quale hanno manifestato tale diritto.
- B. In caso di avviamento a selezione a tempo indeterminato la condizione di "occupato", che permette la partecipazione all'avviamento, seppure in subordine rispetto ai disoccupati, è esclusivamente quella riferibile alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/15;
- C. Nelle chiamate a tempo determinato il requisito di essere effettivamente "privo di lavoro" deve essere posseduto alla data in cui ci si presenta per rendere la propria disponibilità all'avviamento. Tale requisito è necessario anche in occasione delle chiamate urgenti effettuate per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze. L'unica eccezione è costituita dal lavoratore che è stato avviato con la procedura d'urgenza sopra descritta, esclusivamente nel caso di avviamento presso il medesimo ente e per la medesima qualifica per la quale era stata precedente espletata una procedura d'urgenza.
- D. La possibilità di partecipare a più avviamenti a tempo determinato in uno stesso giorno è concessa solo a seguito di contestuale formalizzazione della preferenza. Tale scelta è vincolante per il lavoratore solo nel caso in cui lo stesso abbia diritto ad essere avviato contemporaneamente in più enti.
- E. Nel caso in cui un avviamento risultasse inevaso per mancanza di adesioni o di soggetti avviabili, la chiamata viene ripetuta presso il medesimo Centro per l'Impiego la settimana successiva. In caso di ulteriore chiamata inevasa si avvia la procedura in ambito regionale.
- F. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta art. 25, comma 2 DPR 487/94 e s.m.i.
- G. Riguardo le forme di reclutamento di personale mediante la procedura di cui all'art. 16 L.56/87, previste dal D.Lgs 165/01 art. 35 lett.B, si precisa che secondo quanto previsto dalle tabelle di comparazione della contrattazione nazionale di settore (CCNL 31/3/1999 per Regioni ed Enti locali e DPR 220/01 per il settore sanità), l'accesso alla categoria "B" è da riferirsi al livello B iniziale corrispondente all'ex 4°livello giuridico. La progressione economica è una progressione interna che avviene in momenti successivi all'assunzione,



incrementando il livello giuridico iniziale. Ne consegue che non è possibile ricorrere alla modalità di reclutamento in oggetto, per l'assunzione di personale corrispondente all'ex 5° livello giuridico ossia alla categoria "B3" per Regioni ed Enti locali e "BS" per la Sanità, per le quali l'Ente dovrà necessariamente ricorrere alle modalità previste dall'art. 35 lett. A) del citato D.Lgs 165/01 (prove selettive e procedure concorsuali).

- H. Per "Qualifica" è da intendersi quella di cui alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17 e specificato nel successivo punto "4" del presente documento

4 . Disposizioni operative per il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dei Centri per l'Impiego della Regione Marche

Gli interessati in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, possono richiedere l'attribuzione delle professionalità generiche o di ulteriori professionalità più specifiche, presentandosi presso gli sportelli del Centro per l'impiego muniti di idonea documentazione che attesti la qualifica acquisita.

In fase di definizione dell'avviso pubblico saranno opportuni adeguati raccordi con l'Ente assumente al fine di definire al meglio le mansioni, le competenze di base e le modalità di accertamento tramite prove di idoneità (Rif. D.Lgs 165/01 art. 35 comma 1 lett. B).

Resta fermo che, nei casi in cui l'Ente assumente richieda una specifica professionalità, il riferimento ufficiale deve sempre essere alla classificazione ISTAT delle Professioni 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili). Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbano essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedano una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore. Es. a fronte di una richiesta per la qualifica "impiegati addetti all'immissione dati" (4.1.2.2) possono partecipare gli utenti che possano vantare una qualifica specifica (4.1.2.2) o una delle altre qualifiche appartenenti alla "famiglia" di impiegati addetti alle macchine d'ufficio (4.1.2)

Nei casi di richieste di professionalità generiche (qualifiche a basso contenuto professionale) il riferimento dovrà essere al 1° Digit ("Codice 8 - "Professioni non qualificate").

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "qualifica", nonché dei requisiti specifici eventualmente richiesti, può avvenire fino al giorno antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente. A tal proposito, l'operatore applicherà le disposizioni contenute nella tabella sotto riportata.

Caso	TIPOLOGIA	NOTE
1	<i>Attestato di qualifica rilasciato da Ente di formazione professionale o dall'Amministrazione competente (Regione o Provincia) a seguito di corso di formazione professionale realizzato ai sensi della Legge n. 845/78 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale" e delle successive leggi regionali in materia.</i>	
2		Rilasciati dalle istituzioni scolastiche ed universitarie



	<i>Titoli di studio attinenti aventi valore legale compresi i diplomi rilasciati dagli istituti ITS</i>	statali e/o private (parificate, paritarie, legalmente riconosciute) nonché da organismi formativi accreditati per lo svolgimento di Percorsi Triennali di Istruzione Formazione professionale.
3	<i>Dichiarazione redatta dal datore di lavoro a seguito di rapporto di lavoro subordinato</i>	Devono essere espressamente indicati: 1. l'attività lavorativa e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informati o strumentazione tecniche; 2. il periodo di lavoro subordinato full-time effettuato dal lavoratore, non inferiore a 3 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time); NB – il rapporto di lavoro deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali verificabili.
4	<i>Dichiarazione redatta dal soggetto ospitante a seguito di rapporto di Tirocinio, Borse lavoro, Servizio civile o Lavoro di pubblica utilità</i>	Devono essere espressamente indicati: 1. l'attività e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informatici o strumentazione tecniche; 2. il periodo di prestazione presso la ditta o Ente ospitante, effettuato dalla persona, non deve essere inferiore a 6 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time); NB – la pratica lavorativa deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali verificabili.
5	<i>Da attività di lavoro autonomo adeguatamente documentata</i>	Acquisire iscrizione all'Albo delle imprese presso la Camera di Commercio con una durata di iscrizione di almeno 12 mesi in qualità di titolare o coadiuvante con qualifica attinente la professionalità richiesta; apertura di p.iva con posizione aperta da almeno 12 mesi; iscrizione ad albi professionali per almeno 12 mesi...
6	<i>Abilitazioni professionali e patenti. Nei casi di attribuzione della qualifica di "Videoterminalista" o di "Personale di segreteria", sono considerate valide le certificazioni ECDL, o equivalenti.</i>	Rilasciate a seguito di esami di stato o da enti certificatori (Pubblici o privati accreditati) nei casi di patenti.
7	<i>Elenchi Specialisti Servizio militare leva</i>	Elaborati periodicamente dal Ministero della Difesa ai sensi della L.958/86 relativamente ai giovani in congedo.